

Interrogazione a risposta scritta

Agostinelli Donatella,..... Al Ministro dell'Interno
premessso che per sapere:

le recenti elezioni amministrative hanno riguardato anche il Comune di Ancona, capoluogo della regione Marche, in quanto, per la seconda volta consecutiva, la consiliatura è stata interrotta a seguito delle dimissioni dei due Sindaci pro tempore, provocando i conseguenti commissariamenti del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta. Purtroppo, ad avviso degli interroganti, la presente consiliatura è stata avviata in modo precario e con ripetute violazioni di legge (TUEL) e dello Statuto del Comune di Ancona.

La prima convocazione del Consiglio comunale, effettuata dal Sindaco in data 18 giugno per il 24 giugno, è stata annullata per difetto di notifica ai Consiglieri; sempre in data 18 giugno, il Sindaco ha emesso il Decreto Sindacale n.15 dove ha volontariamente omesso di nominare il Vice Sindaco in violazione della legge e dello Statuto. In data 21 giugno, constatato il difetto di notifica della prima convocazione del Consiglio comunale ed essendo l'ultimo giorno utile per rispettare il termine dei 10 giorni dall'insediamento, il primo Consiglio comunale, stante l'indisponibilità del Sindaco, è stato convocato per il 27 giugno da un Vice Sindaco mai nominato.

I Consiglieri comunali di Ancona del Movimento 5 Stelle, Quattrini, Diomedì, Lazzeri e Gastaldi, proprio allo scopo di collaborare per la regolarità degli atti che vengono sottoposti all'esame del Consiglio e della Giunta, hanno prodotto alcuni emendamenti alla proposta Arg. 408/2013 riguardante la convalida degli eletti.

Inoltre, hanno scritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e al Dirigente responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, per segnalare, con tanto di argomentazioni, una serie di sviste, omissioni, dimenticanze o errori contenuti nel Decreto Sindacale n.15 del 18 giugno. Infine, hanno predisposto anche una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a rimuovere tali errori e ad apportare le dovute correzioni. Alla lettera, inviata anche al Signor Prefetto della Provincia di Ancona non è pervenuta ancora alcuna risposta.

Sugli emendamenti presentati e sulla citata mozione si sono verificati episodi a dir poco spiacevoli, che di seguito elenchiamo.

In base al TUEL, art. 49, su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Se non c'è il dirigente, il parere viene espresso dal Segretario Generale. I soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. In merito agli emendamenti regolarmente depositati dai predetti Consiglieri, è stato consegnato ai componenti del Consiglio, durante la riunione *del 27 giugno 2013*, un documento contenente i pareri del responsabile del servizio:

sull'emendamento 1) esprime parere di regolarità tecnica negativo,

sul 2) esprime parere favorevole,

sul 3) parere tecnico favorevole pur rilevando la sostanziale irrilevanza di medesimo,

sul 4) esprime parere di regolarità tecnica negativo.

Quattro pareri espressi con caratteristiche diverse! Quelli negativi in grassetto e sottolineato. Uno favorevole, come se si esprimesse un voto (che spetta ai Consiglieri).

Uno con parere di regolarità tecnico favorevole ma con valutazioni sull'opportunità "politica" della modificazione proposta.

Eppure il parere si deve esprimere sempre "in ordine alla sola regolarità tecnica". Esso può essere positivo o negativo, o favorevole o contrario.

Quanto al “merito” del parere sugli emendamenti 1 e 4, riguardanti l’inserimento nella delibera dei riferimenti al D. Lgs. 39/2013, ad una prima lettura, appare agli interroganti, fuorviante. L’emendamento non esprime giudizi di incompatibilità dei Consiglieri (o Assessori), quanto l’esigenza di scrivere in premessa le norme di legge recentemente entrate in vigore che riguardano SENZA OMBRA DI DUBBIO anche le cariche di Consigliere comunale, Sindaco, Assessore, e componente dei CdA delle Partecipate ecc. A tale scopo il responsabile del Servizio dovrebbe sapere che in data 25 giugno 2013, “sulla disposizione del Segretario Generale” ai Consiglieri (e si suppone anche agli Assessori) è stata notificata la pubblicazione del D. Lgs. 39/2013 e tutti i Consiglieri sono stati opportunamente chiamati per assicurarne la ricevuta.

Per quale motivo in data 25 giugno 2013 veniva notificata ai Consiglieri la pubblicazione del D. Lgs. 39/2013 e due giorni dopo, il 27 giugno 2013, veniva dato parere tecnico negativo a quei Consiglieri che presentavano emendamenti per inserire il D. Lgs. 39/2013 nelle premesse della deliberazione 408/2013 avente per oggetto “Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali”?

Un parere, ad avviso degli interroganti, ingiustificabile e mirante a pregiudicare i diritti e doveri dei Consiglieri. Appare altresì stupefacente che il Segretario Generale non sia intervenuto per garantire al Consiglio di esercitare le proprie prerogative sulla base delle norme vigenti anziché essere fuorviato da pareri alquanto discutibili le cui conseguenze ricadono sulla città e sul regolare funzionamento e svolgimento dei lavori consiliari e amministrativi.

Inoltre, durante i lavori consiliari, è stato sostenuto che l’arg. n. 412/2013, avente come oggetto “Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale” e corredato dal citato Decreto sindacale n. 15 del 18 giugno 2013, essendo una “comunicazione” del Sindaco non poteva essere assoggettata a dibattito o a possibili correzioni da parte dei Consiglieri comunali.

Ciò appare un’interpretazione alquanto “ardita” delle norme. La legge (art.43 c.1 TUEL) che stabilisce: “I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio”. Nel caso specifico ove il decreto sindacale portato a conoscenza del Consiglio contenesse degli errori i Consiglieri non dovrebbero intervenire? Neanche per proporre correzioni o per segnalare l’inconveniente? Ci troveremmo di fronte ad un atto insindacabile, dotato di infallibilità come una bolla papale.

Il Decreto sindacale 15/2013 omette di citare il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”.

Altre numerose “sviste”, se non omissioni si trovano nel testo del citato decreto, in particolare sulla nomina del Vicesindaco, termine che viene “omesso” o “travisato”.

Infatti, si parla di nomina “del proprio sostituto”, o di composizione della Giunta che è composta da un certo numero di Assessori, “compreso il sostituto del Sindaco”.

Pertanto il Decreto sindacale contrasta, aggira, elude ed omette più volte lo Statuto comunale:

L’art. 10 comma 1, dello Statuto, citato nell’ordinanza, parla chiaro: “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori, COMPRESO IL VICE SINDACO”.

L’art. 13 dello Statuto è dedicato proprio alla figura “del Vicesindaco che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento anche del VICE SINDACO si segue l’ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio”.

L'art. 12 dello Statuto, comma 3, dispone che "Il Sindaco provvede a nominare il VICE SINDACO e gli Assessori ed attribuire agli stessi le deleghe per materia".

Anche la legge statale (TUEL) dedica precise disposizioni sul Vicesindaco:

Individua chiaramente la figura, non del "sostituto" bensì del VICESINDACO".

Basta leggere l'art. 53: "in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte DAL VICESINDACO."

Quanto alla nomina dell'Assessore all'urbanistica – centro storico – mobilità nel decreto sindacale si detta: " Al medesimo Assessore viene altresì attribuita fino al 31.12 2014 la funzione di sostituzione del Sindaco di cui all'art. 46 comma 2, art. 53 comma 2 e art. 59 del D. Lgs. 267/2000."

Eppure l'art. 46 comma 2 individua "il Vicesindaco."

Viene omissa l'art. 47 c. 2 che rimanda agli Statuti comunali la possibilità di determinare il numero degli Assessori,

Si omette di citare il comma 1 dell'art. 53: "Le funzioni sono svolte dal Vicesindaco.", mentre al comma 2, - pur citato – c'è scritto chiaramente: "Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco".

Si cita persino l'art. 59 che è stato abrogato dal D. Lgs. n. 235 del 31.12.2012!

In pratica il Decreto sindacale n.15/2013 non risulta conforme alla legge statale e allo Statuto comunale e Ancona sarebbe l'unica città d'Italia che non applica la legge e lo Statuto in virtù di un decreto sindacale e che non può nemmeno discutere durante la riunione del Consiglio comunale.

Durante il dibattito consiliare sono stati ricordati i casi di Bologna, Milano, Bari, Firenze e Sgurgola, ove sono stati nominati come per legge, i Vice sindaco. Basta andare sui siti del Comune di Offagna, Camerata Picena, e in tutti i Comuni della Provincia, della Regione e dell'Italia. Tutti rispettano la legge, tranne Ancona!

Possibile che gli Organi che dovrebbero assistere il Consiglio, il Sindaco e la Giunta si muovono in direzione opposta? A tale proposito risulta paradossale che il Segretario Generale del Comune, di fronte alla richiesta di chiarimenti sui motivi per cui non è stato nominato il Vice Sindaco, risponde citando un parere dell'Avvocatura comunale ove si ribadisce la legittimità delle convocazioni del Consiglio da parte del Vice Sindaco che però ad Ancona, come scritto sopra, NON E' stato nominato.

Inoltre, si segnala un'ulteriore omissione rispetto al dettato legislativo. Come mai viene omissa al punto 3 la seguente frase: "deve intendersi escluso dalle deleghe come sopra conferite tutto quanto per disposizione di legge, di Statuto e dei regolamenti è demandato al Consiglio comunale."? Tale frase viene citata per le competenze della dirigenza comunale e del Sindaco, ma omissa per il Consiglio.

Infine, si segnalano le gravissime irregolarità contenute nella Deliberazione di Giunta n. 28 del 25 giugno 2013 avente per oggetto "Verifica dei requisiti per la nomina ad Assessore dei componenti la Giunta comunale".

Il testo della delibera cita: "*La Giunta, visto il documento istruttorio redatto in data 25 giugno 2013, richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 18.6.2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei componenti la Giunta comunale e all'attribuzione delle rispettive deleghe; visto che ai fini della verifica dei requisiti per la nomina ad Assessore, le dichiarazioni di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e di assenza di cause ostative ai sensi del titolo III – capo II del D. Lgs. n.267/2000, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013 rese dai componenti della Giunta*

comunale nominati dal Sindaco, contestualmente all'accettazione della nomina che si allegano; rilevato che non sono state sollevate né rilevate situazioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ed inconferibilità."

Stando al contenuto della Deliberazione emergono non poche discrasie, o fatti che potrebbero configurarsi come falsi in atti pubblici. Il Decreto Sindacale n. 15 del 18 giugno 2013: "nomina della Giunta comunale - attribuzione delle deleghe agli Assessori", omette la citazione del D. Lgs. n. 39/2013. Il medesimo decreto viene trasmesso ai Consiglieri comunali con Arg. 412/2013 nell'O.d.g. del Consiglio convocato il 18 giugno per il 24 giugno 2013. Convocazione annullata per difetto di notifica e Consiglio riconvocato in data 21 giugno per il 27 giugno 2013. Nel frattempo, proprio dal difetto di notifica emerge, anche sulla stampa locale, che l'Amministrazione non ha tenuto conto, nella predisposizione degli atti di Giunta e di Consiglio, dell'emanazione del D. Lgs. n. 39/2013. Tanto che il 25 giugno 2013 viene trasmessa ai Consiglieri comunali, dal Servizio Assistenza agli Organi, su disposizione del Segretario Generale una mail con cui viene notificato l'inserimento sul sito internet del Comune di Ancona, nella sezione Consiglio/il Consigliere comunale/normativa di riferimento "visibile dalle ore 17" il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Ai medesimi Consiglieri viene altresì chiesta la conferma di ricevimento del messaggio. Eppure, due giorni dopo, i pareri sugli emendamenti resi dal Dirigente del Servizio, per motivare il giudizio negativo di regolarità tecnica sugli stessi sostiene che il citato decreto "non disciplina la materia delle incompatibilità inerenti l'attività del consigliere o assessore comunale". Ma, circostanza ancor più grave, è che tutti gli Assessori già nominati, compreso "il sostituto del Sindaco" hanno effettuato aggiunte a penna sulla dichiarazione già depositata il 18 giugno 2013, con la scritta nella dichiarazione: "Visto il DL. LVO 39/2013" e "NON SUSSISTONO CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DI CUI AL D. LGS 39/2013".

In sostanza, sette giorni dopo si integra la precedente dichiarazione per renderla aderente alla normativa ma si sostiene che la dichiarazione è stata fatta "contestualmente", all'accettazione della nomina e cioè il 18 giugno 2013. Delibera n. 28 che è stata votata favorevolmente dalla Giunta all'unanimità dei presenti.

Tutto ciò premesso chiedono al Ministro interrogato se è a conoscenza dei fatti suesposti, se e quali iniziative intende assumere affinché nella città di Ancona le norme vengano osservate e fatte osservare, se e quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili delle irregolarità riscontrate.